

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1930

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIVETTI, CASTELLANETA, MAGISTRONI, BAMPO, ONGARO, MARONI, ARRIGHINI, BONATO, FLEGO, ALDA GRASSI, PROVERA, MAGNABOSCO, MAURIZIO BALOCCHI, MICHIELON, COMINO, ANGHINONI, ORESTE ROSSI, MATTEJA, CALDEROLI, AIMONE PRINA, BERTOTTI, POLLI, METRI, LATRONICO, LEONI ORSE- NIGO, ASQUINI, FRONTINI, OSTINELLI, GIANMARCO MANCINI, CONCA, BRAMBILLA, TERZI

Ordinamento della professione di assistente sociale
e istituzione del relativo albo

Presentata il 20 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso degli ultimi quarant'anni, man mano che si andava affermando la cultura dell'intervento in favore delle fasce sociali più deboli, l'attività di chi opera per sovvenire alle istanze più pressanti della società ha permeato di sé un gran numero di istituzioni pubbliche e private. Tra queste figure di operatori, spicca per la sua articolata e capillare presenza quella dell'assistente sociale. Questi professionisti del sociale, in virtù del loro mandato così ricco di implicazioni, hanno assunto il ruolo di garanti di quei diritti sociali che la Costituzione riconosce al cittadino ma che spesso vengono disattesi nella prassi quotidiana a causa dell'inefficacia, quando non dell'indifferenza, delle istituzioni preposte alla loro attuazione.

Va inoltre ricordato che molte conquiste civili, quali la legge sull'affidamento dei minori, sulle misure alternative alle pene, sono state promosse dall'attività degli assistenti sociali. Tuttavia è solo dalla X legislatura che il potere politico sembra essersi accorto della necessità di definire e riconoscere in termini professionali la categoria degli assistenti sociali mettendo in discussione una proposta di legge: lo scioglimento anticipato del Parlamento ne ha però impedito il voto definitivo del Senato.

In materia, nel corso della XI legislatura, sono state presentate sinora cinque proposte di legge. Tra queste la n. 853 del 25 maggio 1992, del PDS, ripropone il testo vago e lacunoso già passato al vaglio della Camera precedente, le altre se ne

discostano di poco, senza peraltro fornire indicazioni esaustive circa la definizione del ruolo dell'assistente sociale e i criteri inerenti l'ordinamento della professione.

Ci è parso, così, necessario formulare una proposta di legge che consentisse un approccio più completo alle problematiche inerenti la professione in oggetto, distinguendosi, altresì, dalla normativa sin qui abbozzata in virtù dei seguenti punti qualificanti:

1) l'individuazione della figura di operatore sociale, propedeutica a quella di assistente sociale, esplicante meri compiti organizzativi e di coordinamento;

2) la previsione di diversi gradi di studi che consentano di acquisire il titolo di operatore sociale mediante differenti livelli, ciascuno dei quali consente diverse opportunità: *a)* corso di studi delle scuole speciali che permette l'accesso alla professione di operatore sociale ma non offre la possibilità di convertire il titolo in quello di assistente sociale; *b)* diploma universitario (cosiddetta laurea breve) che prevede l'accesso alla professione di operatore sociale e che, con l'integrazione per l'ottenimento del diploma di laurea e il superamento dell'esame di Stato, dà la possibilità di diventare assistente sociale; *c)* diploma di laurea che consente l'acquisizione della qualifica di operatore sociale e permette l'accesso diretto all'esame di Stato per l'assistenza sociale;

3) la considerazione della realtà attuale, che vede la presenza di assistenti sociali laureati in discipline diverse da quella dell'istituenda professione dell'assistenza sociale. Si è voluto, dunque, consentire l'acquisizione del titolo di assistente sociale a chi avesse una laurea in discipline attinenti, previo il superamento del corso triennale nelle scuole speciali;

4) l'istituzione di un elenco speciale, all'interno dell'albo professionale, che contempla l'iscrizione (obbligatoria) degli operatori sociali;

5) l'esclusione dall'albo di quanti, pur avendone il titolo, non esercitano in maniera continuativa ed esclusiva la professione: questo a tutela della professionalità degli assistenti sociali;

6) l'articolazione dell'Ordine degli assistenti sociali a livello provinciale, regionale e interregionale, in considerazione, tra l'altro, della diversa consistenza dei bacini di utenza nelle varie aree geografiche;

7) la descrizione delle finalità istitutive dell'Ordine e dell'albo degli assistenti sociali;

8) la voluta omissione di eventuali norme transitorie, poiché a differenza delle altre analoghe proposte di legge, non si prevede la soppressione dei corsi delle scuole speciali, bensì il loro inserimento nel contesto del nuovo ordinamento didattico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Figura dell'assistente sociale).

1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio.

2. L'esercizio professionale dell'assistente sociale comprende altresì la possibilità di esercitare un'attività didattica e formativa.

3. Sono compiti dell'assistente sociale la programmazione, l'organizzazione, il coordinamento e la direzione dei servizi sociali.

4. L'assistente sociale può concorrere alla definizione degli indirizzi di politica sociale nella pubblica amministrazione e nelle istituzioni in cui si trova ad operare.

5. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.

6. La professione di assistente sociale può essere esercitata nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

ART. 2.

(Figura dell'operatore sociale).

1. La figura dell'operatore sociale è propedeutica rispetto a quella dell'assistente sociale; l'operatore sociale può assumere esclusivamente ruoli organizzativi e coordinativi, non può rivestire incarichi direttivi o didattici ed opera prevalentemente nel settore privato.

2. Il titolo di operatore sociale spetta a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280.

3. È possibile inoltre acquisire il titolo di operatore sociale mediante conseguimento del diploma universitario ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

4. Ottiene altresì titolo di operatore sociale chi consegue il diploma di laurea ai sensi dell'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

ART. 3.

(Definizione dell'ordinamento didattico).

1. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono definiti l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario e l'ordinamento didattico del corso di diploma e di laurea di cui all'articolo 2 della presente legge.

ART. 4.

(Requisiti per l'esercizio della professione di assistente sociale).

1. Per ottenere il titolo di assistente sociale e poter esercitare la professione occorre aver conseguito l'abilitazione mediante superamento del relativo esame di Stato ed essere iscritti nell'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 5.

2. Sono ammessi all'esame di Stato di cui al comma 1 del presente articolo gli operatori sociali di cui al comma 4 dell'articolo 2.

3. Sono inoltre ammessi all'esame di Stato, previo conseguimento del titolo di studio di cui al comma 2 dell'articolo 2, coloro che siano in possesso del diploma di laurea in psicologia, sociologia, medicina, farmacia, magistero, lettere, giurisprudenza, scienze politiche.

ART. 5.

(Istituzione dell'ordine e dell'albo degli assistenti sociali).

1. È istituito l'Ordine degli assistenti sociali al quale appartengono gli assistenti

sociali, che vengono obbligatoriamente iscritti nell'albo professionale. È istituito all'interno, dell'albo professionale di cui al comma 1, un elenco speciale in cui vengono obbligatoriamente iscritti gli operatori sociali.

2. Sono iscritti all'elenco speciale e all'albo gli operatori sociali e gli assistenti sociali, come definiti dagli articoli 1, 2 e 4, che esercitino l'attività in maniera continuativa ed esclusiva.

3. L'ordine degli assistenti sociali è articolato a livello provinciale, regionale o interregionale, in rapporto alla consistenza numerica degli iscritti e della popolazione del territorio.

4. L'iscrizione all'albo è obbligatoria anche per coloro che esercitano l'attività professionale con rapporto d'impiego alle dipendenze di amministrazioni o enti pubblici o privati.

5. L'iscritto all'albo ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato e nei Paesi esteri con i quali è in vigore un criterio di reciprocità.

ART. 6.

(Applicazione dell'articolo 622 del codice penale).

1. Agli iscritti all'albo si applica la disciplina dell'articolo 622 del codice penale, per quanto attiene alle notizie delle quali gli assistenti sociali siano venuti a conoscenza per ragioni derivanti dalla propria attività professionale.

ART. 7.

(Finalità istitutive dell'ordine degli assistenti sociali e del relativo albo).

1. L'Ordine professionale, curante l'albo degli iscritti, garantisce che il servizio rivolto ai cittadini sia svolto da personale qualificato, mediante l'accertamento in via continuativa dei requisiti degli iscritti.

2. È altresì compito dell'ordine professionale tutelare l'assistente sociale e l'ope-

ratore sociale nella sfera della loro autonomia professionale, fatti salvi i limiti cui siano soggetti a causa dell'organizzazione gerarchica del lavoro.

3. L'ordine tutela la qualificazione professionale degli iscritti all'albo mediante opera di aggiornamento tecnico-scientifico.

ART. 8.

(Norme delegate).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei criteri indicati dalla presente legge, uno o più decreti legislativi riguardanti l'iscrizione e la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 5, l'istituzione delle sedi provinciali, regionali o interregionali dell'ordine, l'istituzione del consiglio nazionale dell'ordine, i procedimenti elettorali, le sanzioni disciplinari da irrogare agli iscritti ed i mezzi di impugnazione avverso le decisioni dei consigli dell'ordine in materia di violazione delle norme sulla professione.